



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTO

ORDINANZA SINDACALE n. 11 del 18-05-2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 – Recepimento delle disposizioni nazionali e ambito di applicazione Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e Ordinanza contingibile ed urgente n. 21 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Siciliana.

IL SINDACO

VISTA la grave emergenza sanitaria legata al diffondersi nell'intero territorio nazionale ed internazionale del virus COVID-19 (cosiddetto "Coronavirus");

ORDINA

- Di recepire integralmente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Maggio 2020;
- Di recepire integralmente l'Ordinanza della Regione Siciliana n. 21 del 17 Maggio 2020;
- La cessazione della validità della propria Ordinanza n. 10 del 4 Maggio 2020;
- Di recepire quale documento di riferimento regionale per la prevenzione del rischio di contagio le "linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" approvate in data 16 maggio 2020 dalla conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed anche individuate quali linee guida per tutto il territorio nazionale che costituiscono parte integrante della presente ordinanza;
- Dette misure si riferiscono ai seguenti settori: ristorazione, attività turistiche, strutture recettive, servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, ecc.), uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, biblioteche, ecc. Esse si applicano, in analogia, anche alle attività economiche, produttive e sociali autorizzate. In ogni caso, devono essere applicate tutte le disposizioni di prevenzione indicate specificatamente nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e ss.mm.ii.;
- Si fa carico ai titolari delle attività commerciali e degli esercizi pubblici di predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile per tutti i clienti; potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura $> 37,5^{\circ}\text{C}$;
- E' necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno;
- E' necessario garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra i clienti;
- I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti;
- L'inadempimento delle disposizioni che precedono, delle linee guida del 16 maggio 2020, del DPCM del 17 maggio 2020 e dell'ordinanza del Presidente della Regione siciliana n. 21 del 17 maggio 2020 determinano sanzioni previste per legge in capo ai titolari delle attività economiche e produttive (che hanno altresì l'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni anche da parte dei clienti), e determinano, altresì, la sospensione delle attività fino al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza e di adeguati livelli di protezione;
- E' disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione ed i fiorai;
- E' autorizzato nelle superiori giornate anche il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento;
- Per il termine di efficacia della presente ordinanza al fine di avviare le proprie attività e di garantire i relativi servizi al pubblico – tenuto conto delle possibili evenienze determinate dal ridotto numero di soggetti autorizzati ad entrare nei locali pubblici (ad esempio, nei servizi per la cura della persona) derivanti dal rispetto compiuto delle Linee guida vigenti – i titolari di esercizi sono autorizzati a prolungare l'orario di apertura della propria attività (comunque non oltre le ore 23,30), ovvero rinunciare al giorno di chiusura settimanale, dette ultime disposizioni non si applicano per i servizi (a titolo meramente esemplificativo: bar, pub e ristoranti);